

Numero atto 268 - 2023
Sottoscritto il 20/01/2023
Protocollo Prot-2023-75812



Regione Liguria – Giunta Regionale

| | |
|---------------------------|---|
| Oggetto | Decreto approvazione procedure bando misura 22 |
| Tipo Atto | Decreto del Dirigente |
| Struttura Proponente | Settore politiche agricole e della pesca |
| Dipartimento Competente | Vice direzione generale agricoltura, risorse naturali, aree protette e marketing territoriale |
| Soggetto Emanante | Riccardo JANNONE |
| Responsabile Procedimento | Nicola VENTURINI |
| Dirigente Responsabile | Riccardo JANNONE |

Atto rientrante nei provvedimenti di cui alla lett.A punto 1 sub N dell'allegato alla Delibera di Giunta Regionale n. 254/2017

Elementi di corredo all'Atto:

- Allegati, che ne sono parte integrante e necessaria
-

IL DIRIGENTE

Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sui Fondi europei;

Visto l'articolo 39 quater del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR);

Visti gli articoli 4 e 14, e allegati I, IV e VII del regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014;

Visto l'articolo 46 del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014;

Visto l'articolo 1, punto 1 del regolamento n. 2022/1033 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 giugno 2022 che introduce una misura specifica volta a fornire un sostegno temporaneo eccezionale nell'ambito del FEASR in risposta all'impatto dell'invasione russa dell'Ucraina, codificata come misura 22 "Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori particolarmente colpiti dall'impatto dell'invasione russa in Ucraina";

Richiamata la deliberazione della giunta regionale n. 1296 del 22/12/2022 con la quale:

1. si dà atto che il sistema informatico per la raccolta delle domande, secondo quanto dichiarato da AGEA in un'apposita riunione con le Regioni cui AGEA funge da Organismo pagatore, non sarà operativo prima della metà di gennaio 2023;
2. si dà avviso pubblico della prossima apertura di un bando per la presentazione di domande di sostegno e pagamento a valere sulla costituenda misura 22, da realizzarsi quando il grado di evoluzione del sistema informatico lo consentirà;
3. si definiscono i requisiti essenziali del sopra citato bando;
4. si incarica il Dirigente del Settore Politiche Agricole e della Pesca:
 - a. di definire e approvare, con proprio atto, le modalità tecniche per la presentazione delle domande, quando l'evoluzione del sistema informatico lo consentirà, nel rispetto delle condizioni stabilite dalla medesima deliberazione;
 - b. di introdurre eventuali modifiche di carattere tecnico a quanto precede, in ottemperanza a eventuali prescrizioni da parte della Commissione europea in esito alla procedura di approvazione della modifica del PSR Liguria concernente l'introduzione della misura 22;
 - c. di stabilire i termini per la presentazione delle domande di sostegno e di pagamento;

Atteso che:

- il sistema informatico per la raccolta delle domande di sostegno e pagamento della misura 22 sul portale SIAN – gestito da AGEA – è divenuto operativo;

- da parte dei Servizi della Commissione europea non sono pervenute osservazioni di portata tale da comportare modifiche ai requisiti del bando, come già definiti dalla Giunta regionale con la citata deliberazione n. 1296/2022;
- si sono pertanto verificate tutte le condizioni necessarie per procedere all'approvazione delle modalità tecniche per la presentazione delle domande di sostegno e pagamento a valere sulla misura 22 del PSR, in attuazione della medesima DGR n. 1296/2022;

Tenuto conto che il citato art. 39 quater del regolamento (UE) n. 1305/2013 stabilisce al 31 marzo 2023 la data entro cui effettuare gli impegni di spesa a favore dei beneficiari della misura 22, e che quindi si rende necessario raccogliere le domande in tempo utile per rispettare tale termine;

DECRETA

1. Di approvare, per i motivi meglio precisati in premessa, le procedure per la presentazione delle domande di sostegno e di pagamento a valere sulla sottomisura 22 "Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori particolarmente colpiti dall'impatto dell'invasione russa in Ucraina" allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di dare atto che sono integralmente rispettati i requisiti del bando, come stabiliti dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1296 del 22 dicembre 2022;
3. Di informare che avverso il presente procedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al TAR Liguria o, in alternativa, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 giorni o 120 giorni dalla data di comunicazione, notifica o di pubblicazione dello stesso.

Programma di sviluppo rurale 2014-2022

**Procedure per la presentazione delle domande di sostegno e di pagamento a valere sulla
sottomisura 22.1 “Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori particolarmente
colpiti dall’impatto dell’invasione russa in Ucraina”.**

INDICE DEI CAPITOLI

- 1 Finalità e obiettivi*
- 2 Validità temporale*
- 3 Tipologia di bando*
- 4 Disponibilità finanziarie*
- 5 Campo di applicazione*
- 6 Beneficiari*
- 7 Condizioni di ammissibilità dei beneficiari*
- 8 Criteri di selezione*
- 9 Limitazioni, importi e aliquote di sostegno*
- 10 Presentazione delle domande*
- 11 Domande di sostegno*
- 12 Informazioni relative all’avvio del procedimento amministrativo*
- 13 Ammissione al sostegno*
- 14 Domande di pagamento*
- 15 Obblighi del beneficiario*
- 16 Dati personali*
- 17 Norma residuale*

1 Finalità e obiettivi

Il presente atto disciplina le procedure e le modalità per la presentazione delle domande di sostegno e di pagamento a valere sul PSR 2014-2022, sottomisura 22.1 “Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori particolarmente colpiti dall’impatto dell’invasione russa in Ucraina”.

La sottomisura 22.1 intende aiutare i settori maggiormente danneggiati dalle conseguenze negative dell’invasione russa in Ucraina, già duramente colpiti dagli effetti della siccità nell’anno 2022, contenendo gli effetti della scarsa liquidità delle imprese e il rischio di compromissione delle attività agricole. Il sostegno erogato, pertanto, contribuisce all’obiettivo di superare il periodo di crisi mantenendo quanto più possibile la competitività aziendale.

2 Validità temporale

Le domande di sostegno possono essere presentate esclusivamente a partire dalle ore 10:00 di venerdì 20 gennaio 2023 e sino alle ore 12:00 di giovedì 9 marzo 2023.

Le domande presentate al di fuori di questi termini non sono ricevibili, fatte salve eventuali modifiche dei termini stabilite dall’Autorità di gestione.

3 Tipologia di bando

Bando a graduatoria con le modalità di cui al capitolo 13.

4 Disponibilità finanziarie

Le risorse finanziarie disponibili per il presente bando ammontano a € 4.553.213.

5 Campo di applicazione

Tutto il territorio regionale. Le imprese beneficiarie devono avere sede legale sul territorio della Regione Liguria.

6 Beneficiari

Imprese agricole zootecniche e olivicole.

7 Condizioni di ammissibilità dei beneficiari

Possono presentare domanda di sostegno le imprese dotate di partita IVA con codice Ateco 01, in possesso di **tutte** le seguenti condizioni di ammissibilità:

1. L’impresa agricola deve essere attiva almeno dal 1 gennaio 2022 e ancora attiva al momento della presentazione della domanda di sostegno;
2. L’impresa agricola deve detenere, anche alternativamente:
 - per il settore zootecnico: almeno 2 UBA detenute in Regione Liguria alla data di presentazione della domanda di sostegno;
 - per il settore dell’olivicoltura: almeno 1 ettaro di oliveto detenuto in Regione Liguria alla data di presentazione della domanda di sostegno.

Inoltre i beneficiari devono rispettare **almeno uno** dei seguenti requisiti di ammissibilità:

- a) aziende assoggettate, per l’anno campagna 2022, alla condizionalità e alle pratiche agricole benefiche per il clima e l’ambiente (greening) in quanto beneficiarie di pagamenti diretti ai sensi del regolamento (UE) n. 1307/2013. Tali aziende non devono aver avuto sanzioni in relazione alla condizionalità e al greening nell’anno precedente a quello di presentazione della domanda di aiuto né nel medesimo anno.
- b) aziende beneficiarie, per l’anno campagna 2022, di uno o più dei premi annuali previsti dall’articolo 21, paragrafo 1, lettere a) e b), dagli articoli da 28 a 31 del regolamento (UE) n. 1305/2013 che pertanto rispettano i relativi obblighi di condizionalità ai sensi del REG UE n. 1306/2013. Tali aziende non devono aver avuto sanzioni in relazione alla condizionalità

nell'anno precedente a quello di presentazione della domanda di aiuto né nel medesimo anno.

- c) aziende che partecipano a un programma di difesa integrata o di gestione dei nutrienti realizzato o promosso dalla Regione o da un ente accreditato dal sistema regionale, a condizione che, se assoggettate per l'anno campagna 2022 alla condizionalità e alle pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente (greening) o beneficiarie, per l'anno campagna 2022, di uno o più dei premi annuali previsti dall'articolo 21, paragrafo 1, lettere a) e b), dagli articoli da 28 a 31 del regolamento (UE) n. 1305/2013, non abbiano avuto sanzioni in relazione alla condizionalità e al greening nell'anno precedente a quello di presentazione della domanda di aiuto né nel medesimo anno.
- d) aziende che partecipano a un sistema certificato di produzione integrata o biologica e che, se assoggettate per l'anno campagna 2022 alla condizionalità e alle pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente (greening) o beneficiarie, per l'anno campagna 2022, di uno o più dei premi annuali previsti dall'articolo 21, paragrafo 1, lettere a) e b), dagli articoli da 28 a 31 del regolamento (UE) n. 1305/2013, non abbiano avuto sanzioni in relazione alla condizionalità e al greening nell'anno precedente a quello di presentazione della domanda di aiuto né nel medesimo anno.

8 Criteri di selezione

La tipologia di operazione beneficia dell'eccezione di cui all'articolo 49, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013, così come modificato dal regolamento (UE) n. 2022/1033, pertanto alla stessa non si applicano i criteri di selezione delle operazioni.

Ciascuna domanda ammissibile riceverà, secondo quanto stabilito nel paragrafo 13, il contributo pubblico spettante ai sensi della presente tipologia di operazione.

9 Limitazioni, importi e aliquote di sostegno

L'importo del sostegno erogabile, una tantum, per ciascuna impresa agricola è modulato in modo forfettario fino a un importo massimo di € 15.000 per azienda, come segue.

Tabella n. 1 → Settore zootecnico - **"Vacche da latte"** detenute in Regione Liguria alla data di presentazione della domanda di sostegno:

| SCAGLIONI | IMPORTI |
|-----------------------|----------|
| da 1 a 4 UBA | 1.000 € |
| da più di 4 a 8 UBA | 2.000 € |
| da più di 8 a 15 UBA | 4.000 € |
| da più di 15 a 30 UBA | 7.000 € |
| da più di 30 a 50 UBA | 13.000 € |
| oltre 50 UBA | 15.000 € |

Tabella n. 2→Settore zootecnico - “**Altre categorie di bestiame**” detenute in Regione Liguria alla data di presentazione della domanda di sostegno:

| SCAGLIONI | IMPORTI |
|-----------------------|----------|
| da 1 a 4 UBA | 800 € |
| da più di 4 a 8 UBA | 1.600 € |
| da più di 8 a 15 UBA | 3.200 € |
| da più di 15 a 30 UBA | 5.500 € |
| da più di 30 a 50 UBA | 10.000 € |
| oltre 50 UBA | 15.000 € |

Tabella n. 3→Settore **olivicolo** - superfici olivicole detenute in Regione Liguria alla data di presentazione della domanda di sostegno:

| SCAGLIONI | IMPORTI |
|--------------------------|----------|
| da 1 a 3 ettari | 1.000 € |
| da più di 3 a 6 ettari | 2.000 € |
| da più di 6 a 10 ettari | 4.000 € |
| da più di 10 a 20 ettari | 8.000 € |
| Da più di 20 a 30 ettari | 12.000 € |
| Oltre 30 ettari | 15.000 € |

Gli importi derivanti dalle tabelle nn. 1, 2 e 3 sono cumulabili fino ad un massimo di 15.000 Euro complessivi.

Per la conversione in UBA dei capi di bestiame si deve fare riferimento alla tabella di cui all'allegato II del regolamento UE 808 del 17 luglio 2014.

10 Presentazione delle domande

Ogni richiedente può presentare una sola domanda di sostegno. Non è ricevibile una seconda domanda di sostegno in vigore di una precedente domanda non rinunciata.

I soggetti che intendono accedere ai benefici previsti dal presente atto devono documentare la propria posizione anagrafica e la consistenza aziendale mediante la costituzione, presso una struttura abilitata, del fascicolo aziendale di cui al DPR 503/99, conformemente a quanto stabilito dalla circolare dell'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) n. ACIU.2005.210 del 20/04/2005, e nel caso di allevamenti, anche della Banca Dati Nazionale per la zootecnia (BDN).

Il fascicolo aziendale, così come la BDN, deve essere aggiornato, validato e pienamente rispondente all'effettiva consistenza aziendale per tutte le schede in cui lo stesso è articolato (anagrafica compresa l'indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC), territorio, mezzi di produzione, manodopera, dettaglio delle colture, dettaglio degli allevamenti, etc).

Si rammenta inoltre che il fascicolo deve essere confermato o aggiornato almeno una volta nel corso di ciascun anno solare, secondo quanto stabilito con Decreto Ministeriale n. 99707 del 1° marzo 2021 pubblicato in GU, serie generale, numero 94.

Il fascicolo così aggiornato e validato in tutte le sue componenti e con l'indicazione obbligatoria di un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) da utilizzarsi per le comunicazioni, deve essere reso disponibile, a carico del richiedente, sul portale SIAN anche da coloro che lo hanno eventualmente costituito presso organismi pagatori diversi da AGEA.

A pena di irricevibilità le domande per lo sviluppo rurale, sia di sostegno che di pagamento, devono essere predisposte e presentate (tecnicamente "rilasciate") tramite le apposite applicazioni disponibili sul portale del Sistema Informativo Agricolo Nazionale – SIAN (www.sian.it), attingendo le informazioni dal fascicolo aziendale. Non sono ammesse altre forme di predisposizione e presentazione delle domande. Tali domande, sempre a pena di irricevibilità, dovranno essere sottoscritte dal richiedente con firma elettronica secondo gli standard utilizzati dal SIAN.

Le domande di sostegno e di pagamento devono recare un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) che sarà utilizzato per le comunicazioni inerenti all'operazione.

Ciascuna domanda sarà identificata univocamente dal relativo Barcode generato dal sistema e da un numero di protocollo attribuito elettronicamente da AGEA che fa fede per la data e l'ora di presentazione della domanda stessa.

La compilazione delle domande di sviluppo rurale tramite il portale SIAN può essere effettuata anche da soggetti diversi da quelli che compilano e detengono il fascicolo aziendale, purché dotati di delega del richiedente e autorizzazione regionale ad accedere alle informazioni del fascicolo aziendale. La delega deve essere compilata seguendo le istruzioni ed il modello disponibili al seguente link: <https://www.agriligurianet.it/it/impresa/sostegno-economico/programma-di-sviluppo-rurale-psrliguria/psr-2014-2020/abilitazione-ai-servizi-sian-2.html>.

In caso di malfunzionamenti e/o problemi informatici collegati alle funzionalità del SIAN in fase di compilazione della domanda è possibile aprire un ticket all'Help Desk Sian inviando mail all'indirizzo helpdesk@I3-sian.it e per conoscenza agli indirizzi strutturali.supporto.l4@it.ey.com, strutturali_supporto@sin.it, psrstrutturali@agea.gov.it e hd.sian@regione.liguria.it, allegando copia pdf della domanda nello stato in cui si trova e copia delle videate con evidenza degli errori. Ulteriori dettagli relativi all'apertura del ticket sono disponibili alla pagina dedicata, raggiungibile al seguente link

<https://www.agriligurianet.it/it/impresa/sostegno-economico/programma-di-sviluppo-rurale-psrliguria/psr-2014-2020/abilitazione-ai-servizi-sian-2/nuovo-servizio-assistenza-informatica-sian.html>.

I malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, l'incompatibilità degli stessi con il SIAN, la difficoltà di connessione, la lentezza dei collegamenti, l'assenza della firma OTP, le incompletezze o inesattezze del fascicolo aziendale o qualsiasi altro motivo diverso dal malfunzionamento del sistema informatico che impedisca il rilascio della domanda è di esclusiva responsabilità del richiedente; pertanto si raccomanda di procedere all'inserimento della domanda sul portale SIAN entro un termine adeguato rispetto ai tempi di compilazione e rilascio della domanda, al numero e alla dimensione dei documenti da allegare alla stessa.

L'apertura del ticket non equivale alla presentazione della domanda di sostegno, non vale ai fini della data di presentazione della stessa, non attribuisce alcuna priorità nell'ordine di presentazione e non costituisce impegno per la Regione Liguria.

La domanda per essere esaminata dovrà pertanto essere rilasciata con le modalità e nei termini stabiliti dal presente bando, salvo eccezioni espressamente concesse dall'Autorità di Gestione ed in presenza di comprovati e persistenti malfunzionamenti informatici; la domanda sarà quindi avviata in istruttoria solamente dopo il perfezionamento della stessa sul portale SIAN a carico del richiedente.

Le domande di adesione alla misura si distinguono in domande di sostegno e domande di pagamento.

11 Domande di sostegno

La domanda di sostegno deve essere compilata in ogni sua parte e deve essere provvista della seguente documentazione obbligatoria necessaria all'istruttoria, che diventa parte integrante e sostanziale della domanda stessa:

- i soggetti privi dei requisiti di cui al capitolo 7 lettera a) o lettera b), ma in possesso dei requisiti di cui al capitolo 7 lettera c) o lettera d), devono obbligatoriamente attestare il requisito di cui al capitolo 7 lettera c) o lettera d) compilando e allegando l'apposito modello disponibile nella pagina dedicata al presente bando sul sito www.agriligurianet.it.

La mancata allegazione alla domanda di sostegno della documentazione obbligatoria, ovvero la mancata produzione della stessa o di altra documentazione necessaria per legge entro il termine perentorio assegnato con la richiesta di integrazione documentale, comporta l'inammissibilità dell'intera domanda di sostegno con conclusione negativa del procedimento, motivata dall'incompletezza della documentazione indispensabile all'istruttoria.

12 Informazioni relative all'avvio del procedimento amministrativo

L'istruttoria delle domande di sostegno è di competenza del Settore Ispettorato Agrario Regionale.

Le sedi provinciali dell'Ispettorato Agrario Regionale presso cui è possibile prendere visione degli atti sono:

- Imperia, Viale Matteotti n. 50;
- Savona, Corso Italia n. 1;
- Genova, Viale Brigate Partigiane n. 2;
- La Spezia, Via XXIV Maggio n. 3.

Responsabile del procedimento è il Dirigente del Settore Ispettorato Agrario Regionale.

Le comunicazioni relative al procedimento possono essere inviate al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: agricoltura.psr@cert.regione.liguria.it.

La data di avvio dei singoli procedimenti coincide con la data di presentazione della domanda di sostegno; il termine è fissato in giorni 90 a decorrere dalla data di avvio.

Le informazioni di cui sopra assolvono l'obbligo di comunicazione di avvio del procedimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 comma III L. 241/1990.

13 Ammissione al sostegno

Il sostegno sarà ammesso al termine dell'istruttoria amministrativa di ammissibilità di tutte le domande ricevibili e della redazione di una graduatoria unica regionale di tutte le domande risultate ammissibili. L'importo forfettario del sostegno sarà determinato in base agli scaglioni di riferimento per ciascun settore, riportati al capitolo 9 e con le modalità ivi descritte.

Ai fini della graduatoria non rileva la data di presentazione della domanda di sostegno.

Nel caso in cui il numero di domande ammissibili comportasse una spesa superiore alla dotazione della misura, il contributo sarà rideterminato in modo proporzionale per tutte le domande ammissibili.

Per ciascuna domanda ammissibile e finanziata sarà emesso un “*atto di ammissione a sostegno*”.

Non è consentita la presentazione di varianti tecniche o di cambio beneficiario.

14 Domande di pagamento

Le domande di pagamento consistono nella richiesta di erogazione del sostegno ammesso e possono essere presentate solo dai beneficiari titolari di una domanda di sostegno ammessa alla graduatoria e finanziata, dotati, quindi, di *atto di ammissione al sostegno* valido e non scaduto.

La domanda di pagamento deve riguardare la richiesta di pagamento dell'intero importo ammesso a sostegno in un'unica soluzione

Valgono inoltre le seguenti indicazioni e prescrizioni:

1. la richiesta e l'erogazione del contributo non può in alcun caso eccedere l'importo indicato nel relativo *atto di ammissione al sostegno*;
2. entro il **termine perentorio del 18 luglio 2023**, a **pena di decadenza dell'atto di ammissione al sostegno**, dovrà essere presentata la domanda di pagamento;

I beneficiari in possesso di *atto di ammissione al sostegno* che non rispettano il termine perentorio sopra stabilito decadono dal finanziamento.

Non è necessario allegare alla domanda di pagamento alcun documento.

15 Obblighi del beneficiario

Tutte le condizioni di ammissibilità devono essere rispettate al momento della presentazione della domanda di sostegno e anche al momento della presentazione della domanda di pagamento.

La mancata presentazione delle domande di pagamento entro termine perentorio del 18 luglio 2023 determina la decadenza dal sostegno.

16 Dati personali

Si informano gli aderenti al presente bando che i dati personali acquisiti nei procedimenti ad esso relativi vengono trattati da parte della Regione Liguria e/o dei soggetti a ciò autorizzati nel rispetto della normativa vigente ed in particolare del Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR) e Decreto Legislativo n° 196/2003 e ss.mm.ii (Codice in materia di protezione dei dati personali).

In attuazione dell'art. 13 del citato Regolamento 2016/679/UE (GDPR) viene fornita l'informativa sul trattamento dei dati personali di cui all'allegato 2 che fa parte integrante e sostanziale del presente atto.

17 Norma residuale

Per quanto non disciplinato con il presente atto si applicano le pertinenti disposizioni del Programma regionale di Sviluppo Rurale, con particolare riferimento al capitolo 8.1 e le disposizioni regionali, nazionali e comunitarie vigenti in materia.

Allegato numero 2



REGIONE LIGURIA



REPUBBLICA
ITALIANA



UNIONE EUROPEA

Informativa relativa al trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (GDPR)

Prima di procedere al trattamento dei dati, come richiesto dal Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali dell'UE (GDPR 2016/679, articolo 13), si informa che i dati personali conferiti a Regione Liguria sono oggetto di trattamento, sia in forma cartacea sia elettronica, per le finalità in seguito indicate.

Titolare del trattamento e Responsabile della protezione dei dati

Il Titolare del Trattamento è Regione Liguria (di seguito anche solo "Regione"), con sede in piazza De Ferrari 1, 16121 Genova; in tale veste è responsabile di garantire l'applicazione delle misure organizzative e tecniche necessarie e adeguate alla protezione dei dati.

La Regione ha nominato un Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) o Data Protection Officer (DPO) ai sensi degli artt. 37 e ss. del Regolamento, domiciliato presso la sede della Regione. Il Responsabile della Protezione dei Dati potrà essere contattato per questioni inerenti al trattamento dei dati dell'interessato ai seguenti recapiti: rpd@regione.liguria.it; protocollo@pec.regione.liguria.it; tel: 010.54851.

Informazioni sul trattamento:

1. Finalità e base giuridica del trattamento

Il trattamento dei dati personali avverrà in conformità alla vigente normativa in materia di privacy: pertanto Regione si impegna a trattarli secondo i principi di correttezza, liceità, trasparenza, nel rispetto delle finalità di seguito indicate, raccogliendoli nella misura necessaria ed esatta e permettendo il trattamento solo da parte di personale allo scopo autorizzato.

Il trattamento dei dati personali avverrà al fine di realizzare gli adempimenti connessi alla procedura di erogazione dei contributi in attuazione al PSR 2014/22 della Regione Liguria e ogni altro obbligo e procedimento previsto dalla normativa europea, nazionale e regionale. Regione si impegna ad informare l'interessato ogni qual volta le finalità sopra esplicitate dovessero cambiare prima di procedere ad un eventuale trattamento ulteriore.

La base giuridica del trattamento si identifica nel Reg. (UE) n.1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), nel PSR della Regione Liguria e nella Delibera di Giunta cui la presente informativa è allegata.

2. Dati personali

Il trattamento dei dati personali, fra cui dati anagrafici, fiscali, professionali, ubicazione e tipologia attività, è svolto manualmente o mediante sistemi informatici e telematici comunque idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza ed è riferito a tutte le operazioni necessarie, in relazione alle finalità sopra indicate, coerentemente con gli obiettivi prefissati.

3. Dati personali relativi a condanne penali e reati

In relazione alle finalità sopra riportate, Regione potrà trattare dati idonei a rivelare l'eventuale esistenza di condanne penali nonché di procedimenti penali in corso, mediante l'acquisizione di informazioni quali ad esempio quelle concernenti il casellario giudiziale, l'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti o la qualità di imputato o di indagato.

In tal caso, tali dati saranno trattati con la massima riservatezza e per le sole finalità previste dalla legge.

Il conferimento dei dati giudiziari come definiti nella prima parte del presente paragrafo, sarà limitato alle sole circostanze per le quali esso è richiesto per motivi di conduzione dei compiti istituzionali di Regione.

4. Natura del trattamento

Il conferimento dei dati discende da un obbligo legale in relazione alle finalità sopra descritte; ne consegue che l'eventuale rifiuto a fornire, in tutto o in parte, i dati determina l'impossibilità di procedere all'istruttoria della domanda presentata con conseguente esclusione dall'erogazione di ogni possibile beneficio.

Il conferimento di ulteriori dati personali non richiesti direttamente dalla legge o da altra normativa potrà essere comunque necessario qualora tali dati personali siano connessi o strumentali all'instaurazione, attuazione o prosecuzione delle finalità sopra descritte; in tal caso l'eventuale rifiuto di fornirli potrebbe comportare l'impossibilità di eseguire correttamente il rapporto in essere.

5. Modalità di trattamento e periodo di conservazione dei dati

Il trattamento avviene con strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati, nel rispetto di quanto previsto dal Capo II (Principi) e dal Capo IV (Titolare del trattamento e responsabile del trattamento) del Regolamento.

Il trattamento potrà essere effettuato anche attraverso strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire o trasmettere i dati stessi e, comunque, sarà eseguito nel rispetto delle disposizioni del D.lgs. 196/03 ss.mm.ii, dei relativi regolamenti attuativi e del Regolamento Europeo 2016/679.

Nel caso in cui siano acquisiti dati che la legge definisce "*categorie particolari di dati personali*", tali dati saranno trattati – oltre a quanto già precisato in via generale per tutti i dati – nel rispetto di quanto previsto dall'art. 9 del Regolamento Europeo 2016/679.

Possono, inoltre, costituire oggetto di trattamento i dati personali idonei a rivelare l'eventuale esistenza di condanne penali nonché di procedimenti penali in corso di cui al D.P.R. 14/11/2002 n. 313 e ss.mm.ii ("Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti (Testo A)"); tali dati saranno trattati – oltre a quanto già precisato - nel rispetto dei principi di cui all'art. 10 del Regolamento.

I dati forniti sono conservati per il periodo di tempo previsto dalla normativa che sottende il trattamento, anche tributaria e contabile; al termine di tale periodo, i dati personali saranno in tutto o in parte cancellati (ai sensi della normativa applicabile) o resi in forma anonima in maniera permanente.

6. Ambito di conoscibilità e comunicazione dei dati

I dati personali, inoltre, potranno essere comunicati, per le sopra citate finalità, alle seguenti categorie di soggetti:

- AGEA - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, Via Palestro 81, 00185 Roma, Telefono: 06.494991, Fax: 06 4453940, Mail: infoutenza@agea.gov.it, Pec: protocollo@pec.agea.gov.it, quale Organismo Pagatore per la Regione Liguria;
- Liguria Digitale Spa, Parco Scientifico e Tecnologico di Genova Via Melen 77, 16152 Genova, Telefono: 010 - 65451 Fax: 010 - 6545422 Mail: info@liguriadigitale.it; postacertificataprotocollo@pec.liguriadigitale.it, quale incaricato della gestione e manutenzione del sistema informativo;
- Liguria Ricerche Spa, Via Peschiera 16, 16122 Genova, Telefono: 010.5488621, Fax: 010.5704235, Mail: segreteria@liguriaricerche.it, Pec: liguriaricerche@pec.it, quale incaricato dell'assistenza tecnica al PSR;
- Autorità di controllo nell'ambito della verifica relativa alla gestione dei fondi comunitari;
- Altri Responsabili eventualmente incaricati da Regione, anche in adempimento di obblighi di legge.

Con specifico riferimento a persone, società, associazioni o studi professionali che prestino servizi o attività di assistenza e consulenza o forniscano servizi alla Regione, con particolare ma non esclusivo riferimento alle questioni in materia tecnologica, contabile, amministrativa, legale, tributaria e finanziaria, essi saranno nominati, da parte di Regione, Responsabili del trattamento dei dati personali ai sensi dell'Articolo 28 del GDPR, mediante atto di nomina dedicato, con indicazione delle modalità di trattamento e delle misure di sicurezza che essi dovranno adottare per la gestione e la conservazione dei dati personali di cui la Regione è Titolare.

7. Trasferimento dei dati all'estero

La gestione e la conservazione dei dati personali avvengono su server, ubicati all'interno dell'Unione Europea, di Regione e/o di società terze incaricate e debitamente nominate quali Responsabili del trattamento. I dati non saranno oggetto di trasferimento al di fuori dell'Unione Europea. Resta in ogni caso inteso che Regione, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare l'ubicazione dei server all'interno dell'Unione Europea e/o in Paesi extra-UE.

In tal caso Regione assicura sin d'ora che il trasferimento dei dati Extra-UE avverrà in conformità agli artt. 44 ss. del Regolamento ed alle disposizioni di legge applicabili stipulando, se necessario, accordi che garantiscano un livello di protezione adeguato.

Diritti degli interessati

Si informa che, con riferimento ai dati trattati da Regione, l'interessato può esercitare in qualsiasi momento i diritti di cui agli articoli 15-22 del Regolamento Europeo 2016/679.

In particolare l'interessato:

(a) ha la possibilità di ottenere da Regione la conferma dell'esistenza o meno dei dati personali che lo riguardano, ed in questo caso, l'accesso alle seguenti informazioni:

- finalità del trattamento;
- categorie di dati personali trattati;
- destinatari o categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali;
- periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;
- qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine;
- l'esistenza di un processo decisionale automatizzato e, in tal caso, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché sull'importanza e sulle conseguenze di tale trattamento per l'interessato;
- l'esistenza di garanzie adeguate ai sensi dell'articolo 46 relative al trasferimento verso paesi terzi o organizzazioni internazionali;

(b) in aggiunta, l'interessato ha il diritto di:

- ottenere l'aggiornamento, la rettifica o l'integrazione dei suoi dati, la cancellazione, nei termini consentiti dalla normativa, oppure chiedere che siano anonimizzati, la limitazione del trattamento, ed ha diritto di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento per motivi legittimi;
- revocare il proprio consenso, qualora previsto;
- proporre un reclamo all'Autorità di Controllo.

A tal scopo, Regione invita a presentare in maniera gratuita la richiesta per iscritto, comprensiva di data e firma, trasmettendola a mezzo e-mail, ai seguenti indirizzi di posta elettronica:

rpd@regione.liguria.it; protocollo@pec.regione.liguria.it.

Si informa che Regione si impegna a rispondere alle richieste nel termine di un mese, salvo caso di particolare complessità, per cui potrebbe impiegare massimo 3 mesi. In ogni caso, Regione provvederà a spiegare il motivo dell'attesa entro un mese dalla richiesta.

L'esito della richiesta verrà fornito per iscritto o su formato elettronico. Nel caso sia richiesta la rettifica, la cancellazione nonché la limitazione del trattamento, Regione si impegna a comunicare gli esiti delle richieste a ciascuno dei destinatari dei dati, salvo che ciò risulti impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato.

Si ricorda che la revoca del consenso, non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca.

Regione specifica che può essere richiesto un eventuale contributo qualora le domande risultino manifestamente infondate, eccessive o ripetitive.

Identificativo atto: 2023-AM-367
Area tematica: Attività produttive > Politiche Agricole e Allevamento ,

Iter di approvazione del decreto

| Compito | Assegnatario | Note | In sostituzione di | Data di completamento |
|--|------------------|------|--------------------|-----------------------|
| *Approvazione soggetto emanante (regolarità amministrativa, tecnica) | Riccardo JANNONE | | - | 19-01-2023 16:23 |
| *Approvazione Dirigente (regolarità amministrativa, tecnica e contabile) | Riccardo JANNONE | | - | 19-01-2023 16:23 |
| *Validazione Responsabile procedimento (Istruttoria) | Nicola VENTURINI | | - | 19-01-2023 16:20 |

L'apposizione dei precedenti visti attesta la regolarità amministrativa, tecnica e contabile dell'atto sotto il profilo della legittimità nell'ambito delle rispettive competenze

Trasmissione provvedimento:

Sito web della Regione Liguria

Firmato digitalmente, ai sensi del D.lgs. 82/2005



Firmato digitalmente da:
RICCARDO JANNONE
Regione Liguria
Firmato il: 20-01-2023 07:55:15
Certificato valido dal 12-06-2020 al 12-06-2023